

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

P.zza L. Ariosto, n. 30 - 73100 – LECCE

Tel./fax: 0832 455433

<http://www.studiotributarioleo.it/>e-mail: info@studiotributarioleo.it**DECRETO LEGGE "RILANCIO" (D.L. N.34 DEL 19 MAGGIO 2020)****LE MISURE FISCALI E PROCESSUALI**

Cosa è previsto?	A chi/cosa è rivolto?	In cosa consiste?
PROROGA TERMINI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 126)	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL'ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUIZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (EX ART. 18 comma 1 e 2 D.L. LIQUIDITA')	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. ☐ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL'ANNO	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;

	2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUIZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 3 e 4 D.L. LIQUIDITA')	– l'IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <u>Attenzione!</u> Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	SOGGETTI ESERCETI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITA' IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 2019 (ART. 18 comma 5D.L. LIQUIDITA')	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <u>Attenzione!</u> Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI INTERESSE	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – i contributi previdenziali e assistenziali;

	GENERALE NON IN REGIME D'IMPRESA (ART. 18 comma 5 D.L. LIQUIDITA')	— i premi per l'assicurazione obbligatoria. <u>Attenzione!</u> Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTE o PROFESSIONE CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA, A PRESCINDERE DAI RICAVI E DAI COMPENSI DEL 2019, CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 6 D.L. LIQUIDITA')	Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti: — dell'IVA <u>Attenzione!</u> Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI AD EURO 400 MILA NEL PERIODO D'IMPOSTA	I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta <u>Attenzione!</u> I contribuenti che si avvalgono della presente opzione

	PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO CHE NON ABBIAMO SOSTENUTO NEL MESE PRECEDENTE AL 17 MARZO 2020 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (EX ART. 19 D.L. LIQUIDITA')	rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
PROROGA TERMINI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 127)	PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE (TURISTICO – ALBERGHIERO, TERMALE, TRASPORTI, RISTORAZIONE E BAR, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PARCHI DIVERTIMENTO, EVENTI, SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSE). (ART. 61 D.L. CURA ITALIA)	Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – l'IVA in scadenza a marzo 2020 – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. <u>Attenzione!</u> Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche: Sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 riguardanti. <u>Attenzione!</u> Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
	SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A	Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

	2 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO (ART. 62 D.L. CURA ITALIA)	– le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta; – l'IVA; – i contributi previdenziali; – i premi per l'assicurazione obbligatoria. ☐ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
RIMESSIONE/SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)	RIMESSIONE IN TERMINI	Rimessione in termini dei versamenti (anche rateali) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto dovuti a seguito di: – art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 (controlli automatizzati) – art. 36 ter D.P.R. 600/73 (controlli formali); – comunicazione esiti liquidazione redditi soggetti a tassazione separata. ☐ Attenzione! I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede a rimborso di quanto già versato.
	SOSPENSIONE DEI TERMINI	Sospensione termini dei versamenti (anche rateali) in scadenza nel periodo compreso tra il giorno di entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 dovuti a seguito di: – art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 (controlli automatizzati) – art. 36 ter D.P.R. 600/73 (controlli formali);

		— comunicazione esiti liquidazione redditi soggetti a tassazione separata. <u>□ Attenzione!</u> I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede a rimborso di quanto già versato.
PROROGA TERMINI VERSAMENTO (ART. 149)	PROROGA TERMINI VERSAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DI: - ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, - ACCORDO CONCILIATIVO - ACCORDO DI MEDIAZIONE - ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA; - ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I QUALI NON SI APPLICA L'ART. 15 D.LGS. 218/1997	Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento anche rateali (che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020). <u>□ Attenzione!</u> I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede a rimborso di quanto già versato.
	PROROGA TERMMINI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AI FINI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL D.L. 119/2018 DEI: - PVC -AVVISI DI ACCERTAMENTO - LITI FISCALI PENDENTI - REGOLARIZZAZIONE DI PERIODI PRECEDENTI	Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento rateali (che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020). <u>□ Attenzione!</u> I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede a rimborso di quanto già versato.
	PROROGA TERMINI NOTIFICA RICORSO PRIMO GRADO COMMISSIONI TRIBUTARIE ART. 149 COMMA 3	PROGORA TERMINE FINALE NOTIFICA RICORSO DI PRIMO GRADO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE Proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado avverso gli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra

	RELATIVI A: - ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, - ACCORDO CONCILIATIVO - ACCORDO DI MEDIAZIONE -ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA; - ATTI DI LIQUIDIAZIONE PER I QUALI NON SI APPLICA L'ART. 15 D.LGS. 218/1997; - ATTI DEFINIBILI EX ART. 15 D.LGS. 218/1997	il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
--	---	---------------------------------

Lecce, 20 maggio 2020

Studio legale tributario LEO